



COMUNE DI BAIANO

(Provincia di Avellino)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 3119 del 18.06.2019

Ordinanza n. 10 del 18.06.2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI - 2019

IL S I N D A C O

Premesso:

- **che** la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzi di potature, stoppie, foglie), prodotti dalla coltivazione di nocciole e altri fruttiferi rappresenta una tradizionale pratica agricola;

Visto:

- **l'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs n° 152/2006** (Norme in materia ambientale), il quale così dispone: "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 c. 1 lett.f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Dato atto:

- **che** con Decreto Regionale n° 51 DEL 13.06.2019, recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2019", la Regione Campania ha, tra l'altro, stabilito:
- *Di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, art. 14 c. 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;*
- *Di invitare le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla*

prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, nonché riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO di dover regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, i periodi e gli orari in cui le stesse possono essere consentite;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli art. 50 e 54;

Visto il D.Lgs. n° 152/2006.

Visti gli artt. 449 e 650 del c.p.

O R D I N A

nel periodo **18 giugno – 30 settembre 2019**, su tutto il territorio comunale:

1. **è fatto divieto assoluto di bruciatura di vegetali**, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
2. gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigarette sulle strade come disposto dall'art. 15 lett. I del codice della strada.
3. **Al di fuori del periodo sopra indicato**, in alternativa al riutilizzo dei residui agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione o alla triturazione in loco mediante macchine operatrici, è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture alle seguenti condizioni:
 - Può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro e controllata fino allo spegnimento;
 - È vietata nel centro abitato
 - Nelle zone limitrofe al centro abitato è consentita nella stessa fascia oraria sopra indicata e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;
 - Non deve creare pericolo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, per cose ed animali;
 - Il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia e controllo;
 - È fatta salva la facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente punto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche che, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

O R D I N A altresì

a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche-artigianali e industriali, di provvedere con decorrenza immediata:

1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio, infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 50 metri;

3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
4. i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m 6, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

SI RICHIAMA AL RISPETTO DI TUTTE LE ULTERIORI NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

D I S P O N E


Salvo i casi previsti dal codice penale ovvero il reato previsto dall'art. 256 c.1 lett. A del D. Lgs. n° 152/06, si applica, per l'inosservanza alla presente ordinanza, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad € 500,00, fatta salva la responsabilità penale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. Le forze di Polizia e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori. La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line nonché sul sito web istituzionale del Comune di Baiano e con appositi manifesti. Altresì la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefettura di Avellino;
- Regione Campania
- Amministrazione provinciale - Avellino
- A.S.L. AV
- A.R.P.A.C. Avellino;
- Stazione Carabinieri Baiano;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comunità Montana Partenio Valle Lauro,
- Comando Polizia Municipale – Baiano.

I N F O R M A

avverso la presente ordinanza , chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita



Il Sindaco

Enrico Montanaro